A.D. 1291

COMUNE DI TAVAGNASCO

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10010 – Piazza del Municipio n. 1 - Cod. Fisc. – P. IVA: 02156840015
Tel. 0125/658601 - 658422 – Fax 0125/659214 – e-mail: info@comune.tavagnasco.to.it
Sito internet: www.comune.tavagnasco.to.it

Comune fiorito 2012

Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 20.07.2004

Indice

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

ART. 2 - Luogo delle adunanze consiliari

ART. 3 - Funzioni rappresentative

CAPO II - GRUPPI CONSILIARI

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

ART. 4 - Costituzione dei gruppi consiliari

ART. 5 - Conferenze dei Capigruppo

ART. 6 - Commissioni consiliari

ART. 7 - Nomine e designazione di Consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune

CAPO III - DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 8 - Diritti dei Consiglieri.

ART. 9 - Mozioni.

ART. 10 - Interpellanze.

ART. 11 - Interrogazioni.

ART. 12 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

CAPO IV - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

ART. 13 - Convocazione del Consiglio Comunale.

ART. 14 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

ART. 15 - Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini.

ART. 16 - Ordine del giorno.

ART. 17 - Deposito degli atti per la consultazione

ART. 18 - Presidenza delle adunanze.

CAPO V - PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

ART. 19 - Disciplina delle adunanze.

ART. 20 - Persone ammesse nella sala delle adunanze - comportamento del pubblico.

ART. 21 - Segreteria dell'adunanza.

ART. 22 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.

CAPO VI - DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 23 - Dei posti e degli interventi.

ART. 24 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.

ART. 25 - Inizio dei lavori.

ART. 26 - Comportamento dei Consiglieri.

ART. 27 - Esercizio del mandato elettivo.

ART. 28 - Fatto personale.

ART. 29 - Pregiudiziali e sospensive.

ART. 30 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

ART. 31 - Chiusura della discussione.

ART. 32 - Adunanze aperte.

CAPO VII - DELLE VOTAZIONI

ART. 33 - Sistemi di votazione.

ART. 34 - Ordine della discussione e della votazione.

ART. 35 - Annullamento e ripetizione della votazione.

ART. 36 - Interventi nel corso della votazione.

ART. 37 - Mozione d'ordine.

ART. 38 - Dichiarazione di inammissibilità.

ART. 39 - Dichiarazioni di voto.

ART. 40 - Computo della maggioranza.

CAPO VIII - DEI VERBALI E DELLE SEDUTE

ART. 41 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

ART. 42 - Approvazione del verbale della precedente seduta.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 43 - Interpretazione del regolamento.

ART. 44 - Pubblicità del regolamento.

ART. 45 - Diffusione del presente regolamento.

ART. 46 - Entrata in vigore.

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute nonché il pieno e responsabile esercizio dei consiglieri e viene emanato in applicazione dello Statuto e delle leggi vigenti.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti.

ART. 2 - Luogo delle adunanze consiliari

1. Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita nel Palazzo Comunale.
2. Il Sindaco, quando ricorrano circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovrà essere apposta la bandiera nazionale ed europea così come prescrive la legge.

ART. 3 - Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri comunali hanno il diritto-dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale nonché a quelle cui l'Amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

ART. 4 - Costituzione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Presidente del Consiglio, il nome del proprio Capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto.

5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo ad ogni effetto il Consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti nelle liste di appartenenza.

ART. 5 - Conferenze dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con apposite deliberazioni.
3. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci. Alla riunione possono partecipare il Segretario Comunale od il suo sostituto ed i funzionari comunali richiesti dal Sindaco.
4. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.
5. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario Comunale o di un Capogruppo.

ART. 6 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei membri, si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:
   - consultive permanenti;
   - consultive straordinarie di studio;
   - di indagine e controllo.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese, nella prima adunanza e comunque entro la terza seduta successive alla prima adunanza consiliare.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informarne il Presidente della Commissione.
5. Ciascuna Commissione elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
6. Le elezioni del Presidente e del Vice Presidente avvengono nella prima riunione della Commissione che, convocata dal Sindaco, dovrà effettuarsi entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
7. In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente della Commissione.
8. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e quella del Vice-presidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio Comunale.
9. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data della adunanza e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il

Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

10. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica.
11. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune e negli altri casi previsti dalla legge.
12. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
13. Il Consiglio Comunale in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
14. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme previste per la costituzione delle Commissioni consiliari.
15. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
16. La costituzione delle Commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.
17. La Commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
18. Il Sindaco, l'Assessore o il Consigliere dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai membri delle Commissioni.
19. Si applicano ai membri delle commissioni consiliari le norme per le dimissioni e decadenza previste dallo Statuto per i consiglieri comunali.

ART. 7 - Nomine e designazione di Consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni si applica la normativa vigente in materia.

CAPO III

DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 8 - Diritti dei Consiglieri.

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a quelle iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno diritto di presentare mozioni, interpellanze e interrogazioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività.
3. Per l'espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti consorziati dipendenti dal medesimo tutte le notizie e informazioni in loro possesso, secondo le norme in materia ed il regolamento dei diritti di accesso ai cittadini. Possono ottenere copia degli atti e dei documenti mediante richiesta scritta.
4. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

ART. 9 - Mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta scritta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto.
2. Deve essere discussa nella prima seduta utile successiva alla presentazione e comporta l'adozione di un voto deliberativo.

ART. 10 - Interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

ART. 11 - Interrogazioni.

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.
2. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o orale.
3. Il Sindaco dispone:
   a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
   b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e comunque entro 30 giorni;
   c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
4. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile, il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre Consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare comunque entro 30 giorni.
5. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordini e tempi:
   a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
   b) il Sindaco, l'Assessore o un Consigliere delegato hanno l'obbligo di rispondere;
   c) l'interrogante ha la facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto e le motivazioni;
   d) complessivamente, ciascun intervento dispone di cinque minuti di tempo.

ART. 12 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente può disporre che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernenti le interrogazioni e le mozioni.

CAPO IV

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

ART. 13 - Convocazione del Consiglio Comunale.

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.

1 bis. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.
3. L'avviso di convocazione deve indicare:
   a) l'organo cui si deve l'iniziativa;
   b) il giorno e l'ora dell'adunanza;
   c) l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

ART. 14 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.
2. *Sedute ordinarie - sedute straordinarie:* sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il Bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il conto consuntivo. Sono straordinarie tutte le altre.
3. *Sedute urgenti:*sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di argomenti che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Sindaco, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.
4. *Sedute di prima convocazione e di seconda convocazione:*nelle sedute di prima convocazione il consiglio non può deliberare se non inteviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno cinque Consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di ventiquattro ore e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolare quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.
5. *Sedute pubbliche e segrete:*di norma, le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a renderla segreta, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula. Possono restare in aula, oltre ai Consiglieri ed il Segretario, quando si renda necessario, il Revisore dei Conti, gli Assessori non Consiglieri e gli impiegati apicali.

ART. 15 - Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei Consiglieri e degli Assessori non Consiglieri:
   a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni interi e liberi, compresi i giorni festivi prima di quello stabilito per la riunione;
   b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni, interi e liberi, compresi i giorni festivi prima di quello stabilito per la riunione;
   c) per le sedute in seconda convocazione 24 ore;
   d) per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione, salvo la disponibilità della documentazione ai Consiglieri.
2. Tutti i Consiglieri comunali e gli Assessori non Consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi.
3. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini della legge e del regolamento.
4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
5. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della Segreteria Comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'Albo Pretorio e negli altri luoghi consueti, ed è inviato al revisore dei conti anche a mezzo fax;
6. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Sindaco può ordinare l'affissione di appositi manifesti.

ART. 16 - Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è compilato dal Sindaco, di concerto con la Giunta, in modo che i Consiglieri possano conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Hanno la precedenza:
   a) le interrogazioni e le interpellanze, se attinenti ad un punto all'ordine del giorno, devono precedere il punto stesso;
   b) da ultimo saranno iscritti gli argomenti da discutere in seduta segreta.
3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di quest'ultimo.
4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei Consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 15.

ART. 17 - Deposito degli atti per la consultazione

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri a termine di legge, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione normalmente entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai Consiglieri. Per esigenze d'ufficio la documentazione potrà essere messa a disposizione dei Consiglieri non oltre le 48 ore (esclusi i giorni di chiusura degli uffici comunali) precedenti quella fissata per l'adunanza consiliare.

2. Nel caso di convocazione del Consiglio comunale ed in tutti i cadsi in cui ogni ritardo sia pregiudizievole per l'espletamento del loro mandato, i consiglieri comunali hanno diritto di accesso immediato a tutti gli atti dell'Amministrazione ed alla loro consultazone, naché di ottenere immeditamente tutte le informazioni necessarie ed utili per l'esercizio del mandato stesso.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.
4. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, degli strumenti urbanistici e del programma delle opere pubbliche, devono essere comunicate ai Consiglieri almeno venti giorni prima dell'adunanza nella quale saranno prese in esame. Con la comunicazione viene inviata ai Capigruppo copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

ART. 18 - Presidenza delle adunanze.

1. Il Sindaco, salvo diversa disposizione di legge, è il Presidente dell'adunanza del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Presidenza è assunta dal Vice-Sindaco, e in sua assenza dall'assessore anziano, qualora siano consiglieri, altrimenti dal Consigliere anziano. (L'anzianità degli assessori risulta dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della giunta. E' Consigliere anziano colui che ha punteggio maggiore dato dalla somma dei voti di lista più i voti di preferenza).

CAPO V

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

ART. 19 - Disciplina delle adunanze.

1. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine.
2. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, motivandolo, facendo ciò risultare dal verbale.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili urbani, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha la facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
6. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile con l'argomento da trattare, ove la legge non disponga altrimenti, la Presidenza verrà assunta secondo quanto dettato dall'art. 18 del presente regolamento.

ART. 20 - Persone ammesse nella sala delle adunanze - comportamento del pubblico.

1. Poiché di massima le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.

2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati impiegati apicali o tecnici incaricati, per illustrare, a richiesta del Presidente, le materie in trattazione.
3. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

ART. 21 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge .
3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.
4. Il Segretario sovraintende alla redazione del verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'Assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.
5. Nel caso in cui il Segretario comunale debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo argomento in questione, saranno svolte da un Consigliere comunale designato dal Presidente. La norma qui indicata va interpetrata escludendo ogni forma di sostituzione del Segretario.

ART. 22 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.

1. Dichiarata aperta la seduta, il Presidente designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete, nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione salvo l'ulteriore decisione del Consiglio comunale.

CAPO VI

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 23 - Dei posti e degli interventi.

1. I Consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine degli interventi.
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento.

ART. 24 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.

1. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsa mezz'ora, non è raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale, dal quale devono risultare i Consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale deve essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.
3. I Consiglieri presenti all'appello prima di abbandonare la seduta hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti, ovvero rinviare la seduta.
5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, esclusa la seduta deserta, i Consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

ART. 25 - Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, il Presidente, dichiara aperta la seduta e prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente che gli interventi dei Consiglieri dovranno essere contenuti, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

ART. 26 - Comportamento dei Consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Tale diritto va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possono offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.
4. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

ART. 27 - Esercizio del mandato elettivo.

1. I Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunaze del Consiglio.
2. Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazione. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.
3. Le assenze ingiustificate sono regolamentate dalla legge e dallo Statuto Comunale.

ART. 28 - Fatto personale.

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. In caso affermativo invita il Consigliere iscritto a parlare alla moderazione e al termine del suo intervento dà la parola al Consigliere intervenuto per fatto personale.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questo può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

ART. 29 - Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

ART. 30 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

1. L'eventuale Assessore non Consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento sulla materia di sua competenza ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

ART. 31 - Chiusura della discussione.

1. L'ora entro la quale si conclude l'adunanza può essere stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Sindaco, udita la conferenza dei Capigruppo.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
   Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangono ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di chè il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il

Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

ART. 32 - Adunanze aperte.

1. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi di interesse della comunità lo rendano necessario, il Sindaco sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo può convocare l'adunanza "Aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in altri luoghi.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario, in esse può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. Finchè l'adunanza del Consiglio comunale è "Aperta" non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO VII

DELLE VOTAZIONI

ART. 33 - Sistemi di votazione.

1. I Consiglieri votano di norma in forma palese per alzata di mano o per appello nominale.
2. Quando la legge o lo Statuto lo prevedano la votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

ART. 34 - Ordine della discussione e della votazione.

1. La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:
   - discussione generale;
   - discussione particolareggiata sugli articoli, capi, o voce dell'oggetto;
   - emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
   a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto dell'argomento in trattazione;
   b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
   c) gli emendamenti;
   d) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre Consiglieri;
   e) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti dagli emendamenti.
3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

ART. 35 - Annullamento e ripetizione della votazione.

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporne l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione.
   In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

ART. 36 - Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

ART. 37 - Mozione d'ordine.

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzata da uno o più Consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

ART. 38 - Dichiarazione di inammissibilità.

1. Sono inammissibili emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
2. Il Presidente, data lettura dell'emendamento proposto, può motivandolo, rifiutarsi di metterlo in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

ART. 39 - Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato.
2. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun Consigliere i 5 minuti.

ART. 40 - Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione, riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge o lo Statuto prescrivano un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal

votare senza esservi obbligati si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

CAPO VIII

DEI VERBALI E DELLE SEDUTE

ART. 41 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali devono indicare anche l'ora di inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.
3. Nei verbali devesi infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
   a) ingiuriose;
   b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
   c) di protesta contro i provvedimenti adottati;

   I casi di cui ai punti a,b,c vengono riportati a verbale se un consigliere che si ritiene offeso, ne fa richiesta.
5. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, altro dipendente comunale dallo stesso designato.
6. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
7. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
8. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

ART. 42 - Approvazione del verbale della precedente seduta.

1. Il Presidente da lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinchè questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.

4. Quando sul verbale non sono fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione, se invece sono proposte rettifiche, queste sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
5. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.
6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
7. Se per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati, verranno approvati, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 43 - Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.
2. Il Presidente istruisce la pratica anche a mezzo del segretario Comunale la pratica che può rilasciare parere ove richiesto, e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.
3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunaza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente.
5. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
6. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 44 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma di legge, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione dei consiglieri e del pubblico, durante le sedute.

ART. 45 - Diffusione del presente regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario comunale, sarà consegnata a tutti i Consiglieri comunali, allegata alla partecipazione di nomina e prima di convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

ART. 46 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva, sarà pubblicato, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di scadenza del periodo di pubblicazione di cui al 1° comma del presente articolo.